



Allegato sub A) alla Determina Settore Affari Generali n. .... del ..... R.G. n. ....

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI, DISABILI E PERSONE  
SVANTAGGIATE E DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE**

**ART. 1  
OGGETTO**

Il presente atto che definisce le condizioni particolari di contratto e che sarà in seguito denominato per semplicità “capitolato”, ha per oggetto:

- a) La gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD), rivolto a tutte le persone in condizione di bisogno, residenti domiciliati nel comune di Casalserugo, pur riconoscendo quale tipologia di utenza prioritaria la popolazione anziana in genere, gli inabili, le persone a rischio di grave marginalità ed isolamento sociale, i minori in situazione di disagio, e i minori portatori di handicap, persone non auto sufficienti o parzialmente autosufficienti a compiere gli atti quotidiani della vita, per un totale complessivo stimato di n. 3900 ore di servizio di assistenza domiciliare distribuite nel corso del periodo succitato e n. 1248 ore per il servizio educativo domiciliare (vedi allegato A1);

L’Operatore economico accetta di eseguire i servizi di assistenza domiciliare e servizio educativo domiciliare alle condizioni espressamente previste nel presente documento, ad integrazione ed in deroga di quelle previste nelle “Condizioni generali di contratto” allegato 2 al Bando “Servizi sociali” in MEPA-

Nell’allegato 44 al bando “prestazione di servizi alle pubbliche amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori alla categoria “servizi sociali” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica



amministrazione vengono specificati i codici CPV cui le aziende sono tenute ad accreditarsi. Per i servizi di cui sopra il codice CPV è: “**85300000-2**”.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per eventuali ulteriori modifiche, nonché varianti in corso di validità si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

## **ART.2**

### **AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto stabilito dall'art. 5 delle “Condizioni generali di contratto” l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni fornite dal RUP per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

A tal fine, dopo che il contratto è divenuto efficace, il RUP redige apposito verbale da firmarsi con l'Affidatario nel quale sono indicati i tempi e le modalità di presa in carico dei servizi.

Qualora l'Affidatario non adempia nei tempi e/o con le modalità disposte nel verbale di avvio dell'esecuzione, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Con apposito provvedimento, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il Comune di Casalserugo può procedere alla consegna anticipata dei servizi, nelle more della stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 3**

### **DURATA E VALORE CONTRATTUALE**

La durata dell'appalto è fissata in anni 3 a partire dalla data di stipulazione del contratto o della comunicazione di avvio del servizio.

Il valore contrattuale del presente appalto è di **€ 92.576,00** (iva esclusa) di cui:

- di € 78.000,00 (IVA esclusa), calcolato su un monte ore complessivo di n. 3900 ore di servizio per il servizio di assistenza domiciliare.
- di € 14.976,00 (IVA esclusa), calcolato sul monte ore complessivo di n. 624 ore di servizio per il servizio educativo domiciliare.

L'importo effettivo del contratto sarà determinato in base all'offerta economica formulata dall'aggiudicatario, la quale dovrà essere onnicomprensiva di tutti i costi per la realizzazione dei servizi medesimi come disciplinato dal presente Capitolato.

L'appalto non comporta rischi da interferenza e pertanto non è necessaria la presentazione del DUVRI. Al termine del contratto il contratto stesso scadrà a pieno diritto senza necessità di disdetta o preavviso.

## **Art. 4**

### **DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

#### **ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. Il servizio persegue la finalità di tutelare la dignità della persona, favorire la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico e relazionale, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona. Le prestazioni dovranno essere svolte dagli operatori di Assistenza domiciliare per il periodo di durata del contratto, per n. 25 ore settimanali complessive, determinate in ragione dell'avvicendamento delle richieste nel corso dell'appalto.
2. Eventuali aumenti di orari potranno essere concordati tra il Comune e la ditta, tenendo conto delle disponibilità di bilancio del comune e della operatività della ditta medesima e comunque non prima del formale impegno di spesa esecutivo.



3. Le prestazioni da effettuare ed i comportamenti da seguire da parte degli operatori impiegati nel servizio di assistenza domiciliare, si articoleranno in concreto come segue:
  - a. Dare assistenza nel domicilio abituale ed aiuto nei lavori domestici, quali il rigoverno delle stanze, la pulizia corrente, la preparazione di pasti;
  - b. Provvedere alle commissioni, alle compere e spesa ordinaria su incarico degli utenti;
  - c. Provvedere al servizio di consegna o ritiro dalla lavanderia di indumenti, effetti lettereci, biancheria se richiesto;
  - d. Prendere cura delle persone ammalate o convalescenti seguendole eventualmente anche in luoghi di cura ove fossero abbandonate e non godessero della presenza stabile o saltuaria dei familiari;
  - e. Dare al medico segni per diagnosi da seguire, secondo le prescrizioni ricevute, prestazioni igienico-sanitarie quali frizioni, massaggi antidecubito, assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni farmaceutiche o altri servizi che non richiedono un titolo professionale specifico, nonché le prestazioni indicate alle lettere "h" e "i";
  - f. Accompagnamento dell'anziano presso servizi medici o riabilitativi, in centri diurni, in uffici ed enti, ed in altri luoghi sempre che l'anziano abbia capacità di deambulazione;
  - g. Curare il collegamento con parenti e affini, con i vicini e i volontari ed indirettamente rapporti umani, alleviando la solitudine e migliorando la qualità della vita degli interessati sotto il profilo psicologico sia come quello fisico, alimentare e organizzativo;
  - h. Dare aiuto alla persona su se stessa, alzarsi dal letto, pulizie personali, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione, aiuto nell'assunzione dei pasti;
  - i. Favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera: aiuto per una corretta deambulazione, aiuto per una giusta posizione degli arti invalidi in condizione di riposo, aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, etc.;
  - l. Eventuale distribuzione quotidiana al domicilio dei pasti forniti da mensa convenzionata;
  - m. Partecipare periodicamente alle riunioni con l'assistente sociale per il monitoraggio dei servizi effettuati e per la soluzione di ogni problematica organizzativa e/o tecnica;
  - n. Mantenere con i colleghi un comportamento improntato alla collaborazione e alla correttezza ai fini di un efficace lavoro di gruppo;
  - o. Utilizzare tutti gli ausili necessari a garantire la salute propria e degli utenti, messi a disposizione dell'affidatario;
  - p. Comunicare preventivamente all'assistente sociale le uscite con l'utente e/o per l'utente oltre il territorio comunale;
  - q. Curare la propria formazione professionale permanente.
4. Il servizio sociale comunale decide in merito all'accesso, alla sospensione ed alla cessazione del servizio di assistenza domiciliare per ciascun utente.
5. L'operatore economico affidatario dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto tra il singolo operatore e gli utenti. Anche in caso di sostituzione per malattia, ferie o altro impedimento di forza maggiore, dovranno essere rispettate le condizioni previste dal presente articolo. L'operatore economico affidatario si impegna a fornire l'elenco degli operatori che impiegherà nel servizio e dovrà provvedere a comunicare per iscritto ogni variazione a detto elenco, prima che detta variazione abbia luogo.
6. Il servizio sarà attivato dalla data di stipulazione del contratto o della comunicazione di avvio delle attività elencate nel presente capitolato; il servizio deve essere garantito nei giorni feriali, in orario mattutino e/o pomeridiano a seconda delle necessità dell'utenza e secondo quanto disposto dai servizi sociali comunali. L'attività si svolge lungo tutto l'anno solare nel rispetto delle esigenze degli utenti.

#### SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

1. L'intervento educativo realizzato nell'ambito del S.E.D. consiste nel dare attuazione allo specifico progetto educativo elaborato inizialmente dall'assistente sociale del Comune in



relazione al caso specifico, e successivamente aggiornato e verificato periodicamente unitamente all'educatore, attraverso l'espletamento, di massima, delle seguenti attività di sostegno al minore:

- a) aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici in modo da integrare e completare l'azione della famiglia nel ruolo di sostegno nell'acquisizione dei saperi e nella crescita personale del minore; b
- b) attività di raccordo con i docenti della scuola di riferimento per la messa a punto dell'intervento di sostegno didattico domestico;
- c) affiancamento nell'attività di gioco e socializzazione al fine di promuovere momenti di rielaborazione del vissuto personale del minore, facendone emergere le risorse personali e le sue capacità relazionali con gli adulti di riferimento;
- d) attività di osservazione delle abilità/potenzialità del minore, rilevando bisogni espressi e latenti del bambino/ragazzo e del nucleo familiare in cui è inserito;
- e) promozione e sostegno di esperienze educative e socializzanti al di fuori del contesto familiare (attività sportive, ricreative ecc.) rientranti nel progetto individuale di sviluppo della personalità del minore;
- f) aiuto nell'utilizzo delle risorse del territorio;
- g) aiuto nell'organizzazione e gestione del tempo e degli spazi quotidiani e personali. Nello svolgimento dell'intervento l'educatore deve altresì operare in modo da offrire anche un supporto alla famiglia, con il fine di: - attenuare le conflittualità relazionali e le difficoltà educative, facilitando l'instaurarsi di un rapporto continuativo e non conflittuale con l'adulto al fine di favorire la permanenza del minore nell'ambito familiare attraverso un processo di rielaborazione del vissuto familiare; - sostenere la famiglia multiproblematica a rischio di emarginazione sociale, incoraggiando il minore a relazionarsi con i coetanei e la famiglia a rapportarsi con le realtà locali di appartenenza. Rientra tra i compiti dell'educatore anche redigere le relazioni sui casi seguiti, eventualmente con la supervisione del coordinatore del servizio.

#### **Art. 5**

### **CORRISPETTIVI CONTRATTUALI**

1. Spetta all'affidatario, a compenso degli oneri che andrà ad assumere in base al presente capitolato, un corrispettivo orario calcolato sul prezzo orario unitario offerto , oltre iva, moltiplicato per il numero di ore-prestazioni rese durante il mese.
2. Con il corrispettivo orario predetto si intendono compensati dal Comune tutti i servizi, prestazioni, spese accessorie e necessarie per la perfetta esecuzione del servizio, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta con esclusione delle spese di viaggio per lo svolgimento del servizio sul territorio comunale e per i servizi di trasporto di utenti, fatte salve le spese di viaggio per raggiungere il primo utente o la sede comunale e viceversa.
3. Il rimborso di tali spese avverrà su documentazione mensile con indicazione dei chilometri percorsi giornalmente e degli eventuali viaggi effettuati per ciascun utente (accompagnamento per visite Mediche, commissioni, ecc.) nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso.
4. Per le prestazioni rese, l'affidatario presenterà regolari fatture mensili con l'indicazione delle ore lavorative effettuate complessivamente.
5. Su presentazione di regolare fattura il Comune effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura stessa.

#### **Art. 6**

### **QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI RICHIESTI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI**



L'operatore economico affidatario provvederà a propria cura e spese all'assunzione del personale necessario al funzionamento dei servizi oggetto dell'appalto e dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di legge in materia di impiego e di manodopera.

Ai fini della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei servizi, l'Operatore economico affidatario dovrà trasmettere al RUP l'elenco nominativo del personale, specificando quanto segue:

- Qualifiche professionali, posizioni assicurativa, livello di inquadramento anzianità di servizio riconosciuta;
- Curriculum vitae (scolastico e professionale);
- Eventuali altri requisiti stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Ogni modifica di tale elenco dovrà essere immediatamente comunicata tempestivamente al RUP/DEC.

Per la gestione del servizio di assistenza domiciliare previsto dal presente capitolato, l'Operatore economico affidatario si avvarrà del seguente personale:

- n. 1 OPERATORE SOCIO-SANITARIO - OPERATORE ADDETTO ALL'ASSISTENZA in possesso dei titoli richiesti dalla vigente normativa in materia (D.G.R. n. 3446/1986, L.R. n. 20/2001, D.G.R.V. n. 2230/2002 e D.G.R.V n. 3973/2002) di assistente domiciliare o di operatore socio-sanitario o di analoga qualifica attestata e/o riconosciuta da altre Regioni o Stati dell'Unione Europea, idoneo allo svolgimento delle prestazioni previste dal presente capitolato e in particolare all'art. 4. Gli OSS, soprattutto se cittadini stranieri, devono possedere una buona conoscenza e padronanza della lingua italiana sia scritta che parlata.

Per la gestione del servizio educativo domiciliare l'affidatario si avvarrà del seguente personale:

- educatore professionale in possesso del titolo di laurea vecchio ordinamento o triennale in Scienze dell'educazione, scienze della formazione o altra laurea ad indirizzo pedagogico, sociale e/o laurea in psicologia. In alternativa alla laurea richiesta e sue equipollenze, un'esperienza di almeno due anni nello svolgimento di attività socio-educativa nell'ambito minorile.

Per tutti i servizi:

- È richiesto a tutti gli operatori il possesso della patente di guida di tipo B.
- Il personale impiegato dall'Operatore economico affidatario deve essere moralmente e fisicamente idoneo al servizio richiesto e mantenere un comportamento professionale nonché educato, civile e cortese nei confronti degli utenti. È fatto divieto assoluto al personale dell'Operatore economico affidatario accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti dei servizi, stipulare accordi privati extra orario lavorativo con gli utenti dei servizi ai fini dell'esecuzione di prestazioni assistenziali aggiuntive. L'Operatore economico affidatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni. L'Operatore economico affidatario si impegna, inoltre, ad assicurare la continuità nella formazione e supervisione del personale. Il RUP può chiedere la sospensione, dai servizi suddetti, del personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.

#### **Art. 7**

### **MOBILITÀ DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI E DEGLI EDUCATORI**

Ai fini della mobilità degli OSS e degli educatori, l'Operatore economico affidatario dovrà assicurare, nelle forme che riterrà più opportune, la disponibilità di adeguati mezzi di trasporto degli operatori impiegati nei servizi. Nell'espletamento dei servizi (es. trasferimento da un utente all'altro, trasporto degli utenti, accompagnamento e ritiro di un utente all'interno o all'esterno del territorio, commissioni per gli utenti, etc.) l'Operatore economico affidatario, nel modo e nelle forme che riterrà più opportune, dovrà assicurarsi che gli operatori siano dotati di autovettura adeguata al trasporto degli utenti.

#### **Art. 8**

### **OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario si impegna a:



- Espletare il servizio in base alle richieste della Stazione Appaltante e sulla base di quanto previsto nel presente capitolato;
- Impegnare per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi di assistenza domiciliare operatori valutati idonei dal RUP;
- Sostituire con operatori qualificati i propri operatori assenti per malattia, ferie o altro impedimento di forza maggiore avvisando tempestivamente e comunque entro massimo 24 ore, il RUP/DEC; in tal caso dovrà essere garantita la presentazione degli utenti ed il passaggio di consegne tra gli operatori in caso di avvicendamento degli stessi, anche per sostituzioni temporanee;
- Sostituire tempestivamente e comunque entro massimo 7 giorni dalla segnalazione del RP gli operatori valutati inadeguati;
- Assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortunio, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Sostenere e preparare il personale garantendo formazione continua sulle materie di competenza e obbligatoriamente formare/aggiornare tutto il personale, sulle seguenti norme: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., GDPR;
- Garantire, a proprie spese, la partecipazione degli operatori all'eventuale formazione organizzata a livello distrettuale o di ULSS;
- Verificare con la Stazione Appaltante la congruenza tra il progetto concordato e la sua realizzazione;
- Fornire tutta la documentazione per osservare, monitorare e valutare gli interventi, sulla base di quanto previsto anche dal presente capitolato;
- Osservanza di tutte le norme di sicurezza, riferita al D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.;
- Provvedere con l'assunzione di idonee coperture assicurative per i servizi oggetto del presente capitolato;
- Gestire e organizzare il personale utilizzato in numero adeguato al corretto svolgimento degli oneri previsti dal presente capitolato, con adeguati requisiti, capacità e formazione professionale;
- Mettere a disposizione un coordinatore "responsabile dell'appalto, che deve essere sempre reperibile, e che risponda alla Stazione Appaltante per il servizio nel complesso garantendone il corretto andamento;
- Garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di privacy di cui alla L. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Assicurare e garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, etc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali;
- Ogni altra operazione e prestazione comunque necessaria per la corretta e completa esecuzione dell'appalto come previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata.

## **ART.9**

### **ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI**

L'Operatore economico affidatario, avvalendosi di sedi, attrezzature, servizi, mezzi di trasporto e personale proprio, assicurerà le prestazioni previste, gli aspetti organizzativi relativi al coordinamento degli operatori, la verifica dell'orario effettuato presso il domicilio dell'utente e qualsiasi altra attività necessaria per garantire il corretto, regolare e ottimale svolgimento del servizio richiesto.

L'Operatore economico affidatario dovrà fornire agli operatori l'eventuale materiale necessario allo svolgimento delle diverse attività (es. guanti in lattice, camice personale e camici monouso, disinfettanti e ogni altro prodotto necessario agli operatori per salvaguardare la salute propria e degli utenti secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

## **Art. 10**

## **RILEVAZIONE DELLE PRESENZE**

L'Operatore economico affidatario si impegna a presentare mensilmente un'apposita scheda dove risulteranno registrate le prestazioni effettuate presso il domicilio dell'utente da parte di ogni singolo operatore, controfirmate dagli utenti stessi.

### **ART. 11**

#### **DEPOSITO CAUZIONALE**

L'operatore economico affidatario è tenuto a depositare una cauzione definitiva in forma di polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria ovvero in contanti da versare presso la Tesoreria Comunale, a garanzia degli obblighi assunti, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA. La cauzione definitiva resterà vincolata, per l'operatore economico affidatario, fino al termine del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e/o controversia.

### **ART. 12**

#### **RAPPORTI CON IL PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE**

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'Operatore economico affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti che l'operatore economico affidatario deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente.

L'Operatore economico affidatario, qualora i C.C.N.L. lo prevedano, si impegna al rispetto e all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'Operatore economico affidatario si impegna inoltre al rispetto integrale dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, in applicazione dell'art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016.

**L'Operatore economico affidatario si impegna, altresì, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti.**

Le prestazioni da parte del personale che l'Operatore economico affidatario utilizza per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con la Stazione Appaltante né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della Stazione Appaltante.

### **ART. 13**

#### **SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE**

In deroga a quanto previsto all'art. 19 delle "Condizioni generali di contratto", è vietato il subappalto pena la risoluzione di diritto del contratto e l'assunzione dell'obbligo del risarcimento di eventuali danni e delle spese causate alla Stazione Appaltante per la risoluzione anticipata dello stesso.

È fatto divieto all'Affidatario di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

### **ART. 14**

#### **MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA'**

Fermo restando quanto previsto agli artt. 10 e 18 delle "Condizioni generali di contratto" la Stazione Appaltante si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Operatore economico affidatario, dopo la stipula del contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali. Entro 30 giorni dalla presentazione di fattura sarà accertata la regolare effettuazione della relativa fornitura. La liquidazione avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo



insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante).

Ogni fattura dovrà essere corredata da resoconto mensile delle ore di servizio effettuate.

Le fatture avranno cadenza mensile.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 3 Aprile 2013 n. 55, così come modificato dal D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito in legge 23.06.2014 n. 89, dal 31/03/2015 il Comune di Casalserugo accetta e paga solo fatture trasmesse **in forma elettronica**.

Il Comune di Casalserugo ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice univoco che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentirne il corretto recapito:

- Codice Univoco Ufficio: UFS11X
- Denominazione Ente: Comune di Casalserugo
- Nome dell'ufficio: Servizi sociali
- Codice fiscale Ente: 80009250285
- Indirizzo PEC: *casalserugo.pd@cert.ip-veneto.net*
- Indirizzo ente: Piazza A. Moro, 1 – 35020 – Casalserugo (RO)

Al fine di consentire l'accettazione della fattura elettronica e di permettere la tempestiva liquidazione dovranno essere riportati sulla stessa il riferimento del codice CIG e i riferimenti della determinazione di affidamento.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dalla Stazione Appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

L'affidatario è obbligato ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all'articolo 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

## **ART.15 PENALITA'**

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Quando nell'esecuzione delle prestazioni vengano rilevati ritardi per negligenza da parte dell'Operatore economico affidatario, il RUP gli assegna un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali (art. 108 comma 4).

È prevista, in caso di specifiche infrazioni, l'applicazione delle penalità seguenti:

- a) Penale fino a €. 200,00 (euro duecento/00) in caso di sostituzione dell'OSS o dell'educatore senza comunicazione, presentazione e passaggio diretto di consegne all'utente e senza comunicazione al servizio sociale comunale (per ciascuna violazione);
- b) Penale di €. 200,00 (euro duecento/00) per:
  - Ogni mancato singolo servizio giornaliero;
  - In caso di mancata attivazione di nuovi servizi nei tempi definiti dal servizio sociale comunale (per ciascuna violazione);
  - In caso di prestazione di servizio giornaliero con personale non avente i requisiti di cui all'articolo 6 del presente capitolato.

Tutte le penali di cui al presente articolo vengono comminate direttamente all'Operatore economico affidatario.



Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, il RUP potrà applicare alla ditta una penalità nella misura da € 200,00 a € 800,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa.

L'applicazione della penale è preceduta dalla contestazione dell'addebito da parte del RUP secondo le modalità previste nel presente capitolato.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, la stazione appaltante può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà prevista nel successivo articolo 17.

Si intende per infrazione di particolare gravità l'infrazione che comporta l'applicazione di una penale pari o superiore a € 1.000,00 e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio.

Il RUP, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le contro deduzioni eventualmente presentate dall'Operatore economico affidatario, potrà graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia stato accertato che l'inadempimento non sussiste, ovvero qualora sia risultato lieve, non abbia comportato danni alla Stazione Appaltante e non abbia causato alcun disservizio. Le sanzioni economiche saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'Operatore economico affidatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

## **ART. 16**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dall'art. 108, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, nelle seguenti ipotesi:

- Gravi inadempienze normative;
- Inosservanza del capitolato e di quanto offerto in sede di gara;
- A seguito diffida ad adempiere, in caso di accertata e reiterata inadempienza, qualora l'affidatario non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali;
- Inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;
- Accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- Irregolarità nei rapporti di lavoro;
- Cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- Inosservanza dell'art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante con effetto immediato.

In tali ipotesi il RUP, accertate gravi inadempienze alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tali da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Affidatario.

Formula altresì la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle proprie contro deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

In tal caso all'Operatore economico affidatario non spetta alcun indennizzo e la stazione appaltante ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Operatore economico affidatario ha l'obbligo comunque di continuare i servizi se ciò venga richiesto dalla stazione appaltante, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

All'Operatore economico affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei servizi effettuati fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Operatore economico affidatario, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

#### **ART. 17**

#### **MODALITA' DI CALCOLO DEL DANNO SUBITO DAL COMUNE IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Nei limiti e con le modalità indicate nel precedente articolo l'Operatore economico affidatario corrisponderà alla stazione appaltante come minimo i seguenti risarcimenti, salvo valutazioni in incremento da parte della Stazione Appaltante una somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto dall'affidatario e quello che la Stazione Appaltante riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio, nel periodo corrente fra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto.

#### **ART.18**

#### **RECESSO**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 19**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Per le attività oggetto del contratto, l'Aggiudicatario assume la qualifica d'incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del Reg. 2016/679/UE e del d.lgs. nr.196/2003.
2. In tale qualifica, essa potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario all'esecuzione del contratto adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
3. Il personale impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali degli utenti deve essere effettuato unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.

#### **ART. 20**

#### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

L'Operatore economico affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'Operatore economico affidatario assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso. L'Operatore economico affidatario si impegna ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'Operatore economico affidatario inoltre, prima della sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al RUP il nominativo del proprio responsabile della sicurezza.

#### **ART.21**

#### **CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato per il quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti è competente il Foro di Padova.

#### **ART.22**

#### **NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile in generale.

L'Amministrazione Comunale a seguito dell'affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

#### **ART. 23**

#### **ELENCO ALLEGATI**

Formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti allegati:

Allegato sub A1) - Stima costo servizio di assistenza domiciliare e sostegno educativo domiciliare;